

COMUNE DI GALLIATE

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE A DOMICILIO DELLE CERTIFICAZIONI.

Approvato con deliberazione C.C. n° 14 del 12.03.1991

ART. 1

E' istituito presso il Comune di Galliate il servizio di distribuzione a domicilio delle certificazioni comunali consistente nella consegna entro 24 ore di tutte le certificazioni per le quali non si richiede la presenza del cittadino allo sportello dell'Ufficio.

ART. 2

Ogni cittadino può richiedere telefonicamente al Comune di Galliate ad apposito numero qualsiasi certificazione per la quale non si richiede la sua presenza allo sportello, fornendo ogni notizia anagrafica relativa alla certificazione richiesta.

ART. 3

Le richieste di certificazione devono essere inoltrate telefonicamente entro le ore 12.00 di ogni giorno. Gli Uffici Comunali provvederanno a far recapitare a domicilio la certificazione richiesta entro le 24 ore a partire dalle ore 12.00 del giorno della richiesta.

ART. 4

I richiedenti potranno indicare l'ora più favorevole di presenza in casa per il ricevimento delle certificazioni e gli Uffici Comunali compatibilmente con il numero delle certificazioni da distribuire in quel giorno, cureranno che gli atti vengano recapitati all'ora richiesta.

ART. 5

Il Comune gestirà il servizio attraverso personale proprio per le incombenze di ufficio ed attraverso personale incaricato o aziende specializzate per la consegna degli atti.

ART. 6

L'incaricato delle consegne delle certificazioni riscuoterà dal richiedente i diritti di segreteria, l'eventuale bollo e quant'altro dovuto più un diritto fisso **quale rimborso spese per la consegna a domicilio.**

ART. 7

L'incaricato delle consegne delle certificazioni, ove non fosse stata indicata la data di consegna della certificazione é tenuto a recarsi al domicilio del richiedente per la consegna una seconda volta, entro due ore raddoppiando il diritto fisso di consegna

ART. 8

I rapporti tra il Comune e l'incaricato della consegna saranno regolati da apposita convenzione.

ART. 9

L'ufficio che ha redatto la certificazione consegnerà quotidianamente all'incaricato della distribuzione le certificazioni da consegnare a domicilio unitamente ad apposita notula per le spese e i diritti da esigere dai cittadini richiedenti.

ART. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento varranno le vigenti disposizioni di legge in materia.